

Rimborso IRES pagata per l'IMU di immobili strumentali

I profili di incostituzionalità della normativa che limita l'indeducibilità sono manifesti

Le questioni relative alla legittimità costituzionale di un prelievo vengono viste con una certa diffidenza, data l'aleatorietà, i tempi e i costi del giudizio. In alcuni casi però, conviene vincere la ritrosia e proporre al di eccipire l'incostituzionalità di una norma. Rientra in tale casistica l'art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, norma che ha previsto l'indeducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali versata nel 2012.

La questione presenta alcune analogie con l'indeducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa relativamente alla componente interessi e lavoro, indeducibilità che è già stata impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale per violazione degli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione.

Sul punto la Consulta fino ad oggi ha rimandato, in ragione degli interventi normativi che si sono nel frattempo succeduti, ma leggendo l'ordinanza n. 232 del 12 ottobre 2012, si evince che la tesi dell'indeducibilità del tributo regionale anche per i giudici costituzionali non possa essere sostenuta ad oltranza.

E, d'altra parte, il legislatore ha da tempo intrapreso la strada della progressiva soppressione di questa sperequazione. Tornando all'IMU, l'indeducibilità dell'imposta municipale determinerebbe in capo alle imprese un reddito fittizio in quanto il tributo relativo ad un fattore della produzione non verrebbe scomputato dal reddito.

È noto che la giurisprudenza costituzionale lascia ampi margini alla discrezionalità del legislatore, a patto che questa non sfoci nell'arbitrarietà e nell'irragionevolezza. Per questo, in linea generale, limitazioni alla deducibilità dei costi sono considerate compatibili con l'art. 53 della Costituzione, almeno dove si può ipotizzare che il costo incorpori quote di utilizzo non inerente.

Diverso è il caso dell'IMU sugli immobili strumentali in quanto si tratta di onere tributario direttamente connesso a cespiti i cui costi sono riconosciuti dal legislatore come pacificamente inerenti.

Prevedere l'indeducibilità del tributo non fa altro che gonfiare artificiosamente il reddito prodotto, senza alcuna motivazione plausibile che non sia realizzare un prelievo, ma appunto su un reddito che incontrovertibilmente non c'è.

Che la norma così non sia sostenibile sul piano costituzionale emerge anche da quanto previsto dalla Legge di stabilità 2014, la quale ha contemplato, all'art. 1 commi 715 e 716, la deducibilità dalle imposte sui redditi del tributo relativo ai beni strumentali nella misura del 30% sul 2013 e poi dal 2014 del 20%.

Come nel caso dell'IRAP, il legislatore ha intravisto il pericolo e, sotto la pressione delle associazioni di categoria, sta, bilancio pubblico permettendo, correggendo il tiro.

Ciò non toglie che nel 2012 i nostri clienti hanno versato una maggiore IRES che, a nostro giudizio, non era dovuta e quindi deve essere restituita.

Primo passaggio, richiesta di rimborso per la maggiore imposta versata

Venendo al piano concreto, per far valere questo ragionamento, il primo passaggio è quello di chiedere a rimborso la maggiore imposta versata per effetto dell'indeducibilità del tributo attraverso apposita istanza.

Si ritiene che tale istanza possa riguardare tanto le imposte dirette, quanto l'IRAP. Partendo dalle variazioni in aumento effettuate su UNICO 2013 per l'imposta versata nel 2012, occorre presentare un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, in carta semplice, istanza che non è soggetta a particolari formalità.

Per ciò che riguarda i termini, per ora non vi sono problemi, in quanto opera l'art. 38 del DPR 602/73, secondo cui la domanda per la restituzione di somme indebite va presentata, a pena di decadenza, entro 48 mesi dalla data del pagamento.

Successivamente alla presentazione della domanda, è molto probabile che si aprirà la via del contenzioso, che, a seconda della condotta procedimentale che porrà in essere l'Agenzia delle Entrate, sarà instaurato avverso il silenzio-rifiuto o il diniego espresso.